



Stati Uniti, ONLINE 15 settembre 2023 – 15 settembre 2024

PROMOZIONE ONLINE DI VINI E ALCOLICI ITALIANI NEGLI USA - WINE.COM

L'Agenzia ICE ha rinnovato l'accordo con la piattaforma WINE.COM specializzata per la vendita online di vino e alcolici negli Stati Uniti.

Per dare continuità ai risultati particolarmente significativi relativi alla precedente edizione dell'accordo con la piattaforma Wine.com per il periodo luglio 2021-luglio 2022, Agenzia ICE rinnova la partnership. La prima edizione ha visto oltre 50 nuove aziende introdotte sulla piattaforma e 169 nuove etichette.

PERCHE' PARTECIPARE

Wine.com, principale piattaforma ecommerce dedicata agli alcolici negli Usa, tramite l'acquisizione di licenze multiple, è in grado di vendere vino in più di 40 stati, grazie a 6 strategiche basi logistiche (California, New York, Florida, Texas, New Jersey e Massachusetts). Dispone di due centrali d'acquisto localizzate in California ed a New York, pertanto possono essere acquistati e rivenduti da Wine.com solo prodotti alcolici che hanno un distributore attivo in questi due stati. Wine.com punta ad avere il massimo assortimento possibile introducendo marchi vinicoli di tutto il mondo. Il partner si è dimostrato molto interessato ad arricchire l'assortimento di prodotti italiani e ha richiesto ad ICE Agenzia supporto per l'individuazione di 50 nuove cantine e distillerie da selezionare al fine di inserirle nell'alveo dei propri fornitori abituali.

Il vino italiano rappresenta già allo stato attuale un asset prioritario per Wine.com: il portale ha una clientela molto variegata e un'incoraggiante porzione di consumatori nelle generazioni più giovani (44% tra Millennials e Gen Z).



Bevande Alcoliche Distillate, Vino di Uve,
Luogo:

Stati Uniti, ONLINE

Data Promozione:
ONLINE 15 settembre 2023 –
15 settembre 2024

Scadenza Adesioni:
29/09/2023

Data Pubblicazione: 29/08/2023

Siti Utili:

<http://www.ice.it/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:

<https://www.ice.it/it/newsletter>

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/servizi-digitali

Per conoscere e aderire al progetto TrackIT blockchain visita la pagina www.ice.it/blockchain

Per conoscere e aderire ai Progetti e-Commerce visita la pagina www.ice.it/e-commerce

Le aziende interessate ad approfondire in dettaglio gli accordi e-commerce in corso possono prenotare sessioni di consulenza individuali con il team e-commerce alla pagina <https://www.ice.it/it/supporto-ecommerce>

Il Team e-commerce è a disposizione per informazioni e chiarimenti sul progetto ICE-Wine.com via email all'indirizzo supportecomm@ice.it

Offerta ICE-Agenzia

Alle aziende italiane interessate che vorranno candidarsi, l'ICE- Agenzia offre l'imperdibile opportunità di essere selezionate dalla piattaforma WINE.COM per partecipare alla promozione digitale che si svolgerà a partire da 15 settembre 2023 e fino al 15 settembre 2024 sul portale <https://www.wine.com/>. Le aziende selezionate avranno visibilità sulla piattaforma e beneficeranno delle attività di marketing digitale supportate da ICE Agenzia.

L'iniziativa è riservata esclusivamente alle aziende dei settori vini e spirits.

In particolare saranno garantite alle aziende selezionate queste attività:

- inserimento delle aziende italiane nella **pagina del portale dedicata** all'Italia **"Wines of Italy"** e visibilità di quest'ultima nella homepage di wine.com;
- costruzione di una **pagina dedicata alla singola azienda**, previo invio di tutto il materiale grafico necessario (vedi allegato 1). L'URL personalizzato conterrà materiale educativo per il consumatore per conoscere i vini e gli alcolici italiani e scoprire maggiormente i territori, le regioni e i varietali. Questa pagina si potrà raggiungere dalla pagina **"Wines of Italy"** e viceversa da questa pagina l'utente potrà raggiungere la selezione italiana;
- un **codice sconto del 10%** su ogni acquisto di 6 o più bottiglie dalla selezione di vino italiano. La promozione sarà valida per tutto il periodo promozionale indicato in questa circolare;
- azioni educative sul vino italiano verso i potenziali clienti con **3 degustazioni online o in presenza**.
- inserimento, nelle **mail dirette ai clienti**, di un **banner** dedicato ai vini italiani, per un periodo di 6 settimane;
- azioni di comunicazione tramite **social media post**: il programma prevede la redazione di 24 post su **Facebook/Twitter(X)/Instagram** aventi ad oggetto la promozione dei vini italiani sulla piattaforma;
- invio ai propri clienti, da parte di Wine.com, di **8 e-mail** aventi come oggetto diversi **aspetti e storie del vino italiano, 4 e-mail relative a singole bottiglie e 4 e-mail al target "fine wine customer"** dedicate a vini italiani della fascia di prezzo più alta;
- **invio di inserti** nelle scatole di vino spedite e invii di comunicazioni postali;
- organizzazione, da parte di Wine.com, di un **seminario per le aziende italiane**, al fine di illustrare ai produttori il funzionamento della piattaforma e le opportunità di intrattenere rapporti con importatori o grossisti che possano servire Wine.com almeno negli Stati di New York o California.

REQUISITI OBBLIGATORI

- prodotti ammessi: **vino e alcolici**;
- essere un'**azienda produttiva** con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia, i cui prodotti siano conformi alla normativa prevista per i **prodotti Made In Italy (vedi Regolamento ICE art 3)**;
- avere un **distributore** (licensed wholesaler) **nello stato di New York o della California che deve già disporre di un inventario di prodotti dell'azienda** per soddisfare i **requisiti minimi** per i grossisti Wine.com (vedi allegato 2)
- avere almeno **una risorsa umana** dedicata alla gestione del progetto con **buona conoscenza lingua inglese**;
- avere **sito aziendale in lingua inglese**;
- disporre di risorse digitali per creare una pagina del brand e singole pagine prodotto quali: immagini, scatti di bottiglie e immagini di etichette, note dell'enologo, storia del marchio, brevi video (vedi allegato 1 per i dettagli)

PROMOZIONE ONLINE DI VINI E ALCOLICI ITALIANI
NEGLI USA - WINE.COM ONLINE, Stati Uniti

CONTATTI

ICE-AGENZIA MILANO

ICE - Agenzia per la promozione all'estero
internazionalizzazione delle imprese
italiane

UFFICIO SERVIZI DIGITALI ALLE

IMPRESE

Dirigente: ANDREA DEGL'INNOCENTI
Email: supportecomm@ice.it;

ICE NEW YORK

ITALIAN TRADE COMMISSION –
New York
33 EAST 67TH STREET
10065-5949 NEW YORK
Direttore: ANTONINO LASPINA
Tel: 001212 9801500
Fax: 001212 7581050
newyork@ice.it

MODALITÀ DI ADESIONE

Le aziende italiane interessate possono inviare la propria **manifestazione di interesse** al progetto compilando il **Modulo di Adesione** disponibile a [questo link](#) fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali.

A conclusione della compilazione del form l'azienda riceverà un'email da noreply@ice.it con il modulo di adesione da COMPILARE, E FIRMARE, DIGITALMENTE O CON FIRMA AUTOGRAFA E TIMBRO e INVIARE esclusivamente via PEC con oggetto "Ragione sociale – Adesione WINE.COM SECONDA EDIZIONE" entro e non oltre il 29/09/2023 all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it.

ATTENZIONE! tutto il materiale grafico richiesto nella "2023 CONTENT CHECKLIST" (allegato 1) deve essere inviato solo e soltanto in caso di ammissione al progetto.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

N.B. Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.

Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, Agenzia ICE procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive

Si prega di inviare la scheda di adesione via PEC esclusivamente in formato pdf. Altre tipologie di file non verranno accettate.

Nota Bene: La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata alla ricezione di formale lettera di ammissione da parte dell'Agenzia ICE, a seguito degli opportuni controlli di conformità e morosità.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La selezione verrà condotta in maniera insindacabile da Wine.com sulla base delle proprie strategie commerciali valutando la lista di aziende che rispettino i requisiti richiesti inviata da ICE e seguendo l'ordine cronologico di ricezione della PEC.

Wine.com è formalmente un negozio e, in base alle leggi americane, può comprare vino e spirits solamente da distributori che hanno la merce già disponibile sul territorio americano. **Gli hub logistici di Wine.com sono a New York e nella zona di San Francisco in California. Per questo motivo, per partecipare al progetto, le aziende italiane devono avere un distributore almeno in uno di questi due stati.**

IMPORTANTE: I PRODOTTI DEVONO ESSERE GIA' DISPONIBILI PRESSO I DISTRIBUTORI IN LOCO E PRONTI PER LA VENDITA

INFO AGGIUNTIVE

L'iniziativa è gratuita e l'Agenzia ICE sottopone le candidature presentate dalle aziende nelle modalità sopra descritte a Wine.com e non sarà responsabile degli esiti della selezione, rientrando le scelte nell'ambito delle strategie operative del Gruppo.

Rimangono a carico deidistributori delle aziende partecipanti le spese relative alla spedizione dei prodotti, le spese per eventuali Regisztrazioni o certificazioni dei prodotti richiesti dalla normativa locale, ecc

Wine.com contatterà direttamente i distributori delle aziende candidate, durante o anche dopo il periodopromozionale, per proporre attività commerciali a pagamento per le quali l'Agenzia ICE non è responsabile, lasciando alla libertà contrattuale tra le parti l'eventuale forma di collaborazione commerciale concordata.

Previamente all'inizio della campagna promozionale, l'Agenzia ICE invierà una espressa lettera di ammissione alle sole aziende scelte dalla piattaforma Wine.com

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimpallaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiero. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vengano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6

D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>

Allegato 1



2023 CONTENT CHECKLIST

For Each Brand:

- Brand name
- 2-3 paragraphs written in 3rd person describing the brand
- Multiple license-free, royalty-free high-res photos representing your brand, team, or unique location • **All photos must be submitted with a suggested title and caption.** Titles can be up to 40 characters and captions up to 256 characters
 - Minimum size requirements: 500px width by 500px height.
 - No generic or composite photos. Beauty/lifestyle images accepted for Spirits **only**
- One banner photo for your brand page. The photo may not include text or logos • Minimum size requirements: 2880px width by 420px height
- A 1-3-minute brand video • 500MB size limit. Must be MOV or MP4 format (no YouTube or Vimeo links). No links to outside websites
- Your brand's geocode: Latitude & longitude, **in decimal form**, of the winery/distillery or tasting room
- DropBox preferred for file sharing. Avoid WeTransfer or applications that require a log-in

For Each Product:

- Product name as described on the label
- Alcohol content (ABV%) as it appears on the label
- Type (**For Wine:** Red, White, Rose, Bubbly, or Dessert. **For Spirits:** Whisk(e)y, Gin, Vodka, Tequila, Mezcal, Brandy & Cognac, Rum, Cordials & Liqueurs or Other Spirits)
- Wine:** Specify Varietal (if a blend, note composition in percentages)
- Spirits:** Specify sub-type (ex. London Dry, Anejo, Blended Scotch, Single Malt, Rye Whiskey, Aged Rum)
- Vintage, if applicable
- Country of origin & region/appellation as specified on the label
- SRP: Suggested retail price in US\$ as cited on your website or to the press
- Label Image: Min. 500px width by 500px height
- Bottle Image: Must be on a white background or no background. Min. 300px width by 1000px height
- Back Label Image: Min. 490px width by 654px height
- Spirits Only:** Beauty/lifestyle bottle shot (300dpi and at minimum 1000px in height)
- 1-3-minute video about the specific product. Non-vintage specific videos are preferred • 500MB size limit. Must be MOV or MP4 format (no YouTube or Vimeo links)
- Volume (in milliliters)
- Tasting Note: Submit a vintage-specific taste profile & serving suggestion. Do not cite professional reviews
- UPC code (also note when your bottles do not contain a UPC)
- Closure (note screw cap, natural cork or other)
- Kosher Certification? (We cite to OU and OK Kosher certifications. Please indicate which applies)
- Green Certifications? (Cite any government organization or third-party oversight/organization)
- Case production (in 9-liter case equivalent)
- Vintage-specific ratings from Wine Spectator, Whiskey Advocate, Wine & Spirits, Robert Parker's The Wine Advocate, Wine Enthusiast, Allen Meadows' Burghound.com, The Tasting Panel, Decanter, JamesSuckling.com, Jeb Dunnuck, Vinous, Jasper Morris, The Somm Journal, Australian Wine Companion
- Spirits only:** Double Gold-Medal awards accepted from the San Francisco World Spirits Competition, International Spirits Challenge, or International Wine & Spirits Competition

Allegato 2



WHOLESALE MINIMUM REQUIREMENTS

Wholesaler must either:

A) Be currently engaged with Wine.com, having made a delivery in the past 30 days

—or—

B) Meet the following criteria for operational viability:

- Capable of next-day delivery to our LC via owned truck or 3PL carrier (excludes Fedex, UPS, DHL, etc)
- Waive any delivery minimum requirements
- Maintain vintage-specific item codes for all items
- Provide a dedicated Wine.com account manager as a single point of contact
- Possess computer access and the ability to perform daily inventory updates, and maintain item codes and costs on Wine.com extranet portal, [Inside.wine.com](https://inside.wine.com)